

REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO E DELLA DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SOCIETA' ED IL GRUPPO

Premessa

In attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**MAR**”) e nelle relative disposizioni di attuazione in materia di gestione e comunicazione al pubblico di “*informazioni privilegiate*”, il Consiglio di Amministrazione della Società, con propria delibera adottata nella seduta del 21 luglio 2016, sulla base di una proposta formulata dal Presidente e Amministratore Delegato della Società nel rispetto del criterio applicativo 1.C.1., lett. j) del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione luglio 2015), ha approvato il seguente Regolamento per la gestione interna e la comunicazione al mercato di documenti ed informazioni riguardanti Tod's S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) e il Gruppo Tod's (nel seguito il “**Regolamento**”), delegando il Presidente ad apportare al medesimo ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

Tale Regolamento intende disciplinare le procedure di gestione interna e di comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società ed il Gruppo, ivi incluse le “*informazioni regolamentate*” ai sensi dell'art. 113-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), intendendosi come tali quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati in applicazione della normativa, anche regolamentare, vigente, e con particolare riferimento alle informazioni “privilegiate”, così dette “*price sensitive*” (idonee cioè ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, anche derivati). I principi contenuti nella presente Procedura sono recepiti dalle altre società del Gruppo nel rispetto di quanto prescritto dal vigente art. 114, comma 2 del TUF.

Il Regolamento è stato aggiornato in data 22 dicembre 2017 con decisione del Presidente al fine di tenere conto degli orientamenti forniti dall'ESMA (*final report*, orientamenti e Q&A) e dalla Consob (Linee Guida sulla gestione delle informazioni

privilegiate), e da ultimo nella riunione consiliare del 7 novembre 2018, al fine di adeguare il testo ai recenti adeguamenti del TUF alle disposizioni del MAR.

Il presente Regolamento – che ha sostituito quello approvato nella riunione consiliare del 15 maggio 2002 – entra in vigore immediatamente e deve essere applicato nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

* * *

Individuazione delle Informazioni Privilegiate

Ai sensi dell'art. 7 del MAR, per “**Informazione Privilegiata**” si intende un'informazione:

- i) che non è stata resa pubblica;**
- ii) concernente**, direttamente o indirettamente, **Tod's o uno o più strumenti finanziari;**
- iii) avente carattere preciso**, dunque

- riferibile a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati;

iv) materiale, e cioè un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

L'Informazione Privilegiata deve soddisfare tutte le condizioni di cui ai precedenti punti i)-ii)-iii)-iv); se l'Informazione Privilegiata concerne un **processo prolungato** che si svolge in più tappe, ciascuna tappa intermedia del processo può a sua volta costituire un'Informazione Privilegiata se soddisfa le condizioni di cui ai precedenti punti i)-ii)-iii)-iv) (a titolo meramente esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare: 1. lo stato delle negoziazioni contrattuali; 2. le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; 3. la possibilità di collocare strumenti finanziari; 4. le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; 5. le condizioni provvisorie per il

collocamento di strumenti finanziari; 6. la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice).

Criteri per l'individuazione delle condizioni i) e ii)

Nell'ambito delle Informazioni Privilegiate previste dall'art. 7 del MAR, sono soggette all'obbligo di **immediata comunicazione al pubblico** ai sensi dell'art. 17 del MAR solo le Informazioni Privilegiate che riguardano **direttamente** la Società, con esclusione di quelle che riguardano indirettamente la Società (ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società, originano da soggetti esterni alla Tod's, come la prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari, decisioni di Autorità di Vigilanza, *antitrust*, autorità pubbliche, ecc.). E' tuttavia possibile che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'Emittente assumano tale natura (ad esempio, se il *consensus* degli analisti finanziari incrementa la valutazione dell'Emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'Emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata).

Le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società devono essere rese pubbliche nel rispetto delle norme, europee e nazionali, anche regolamentari, di volta in volta vigenti.

Finché l'Emittente non abbia pubblicato le Informazioni Privilegiate con le corrette modalità individuate nel presente Regolamento, tali informazioni non possono essere considerate pubbliche e mantengono natura privilegiata (gli investitori potrebbero infatti ritenere che tali informazioni non siano ancora sicure)¹.

Criteri per l'individuazione della condizione iii).

Il carattere preciso dell'Informazione Privilegiata dipende dalla contestuale ricorrenza delle due seguenti condizioni.

¹ Si precisa che nel caso limite in cui l'informazione sia "anticipata" da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è l'Emittente stesso, l'informazione può essere considerata pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non deve essere considerata privilegiata. Rimane fermo l'obbligo per la Società di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla vigente normativa e specificate nel presente Regolamento.

A) Fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà.

Tale condizione ricorre quando l'informazione si riferisce a circostanze o eventi non ancora sicuri al 100%, ma in relazione ai quali sussistono evidenze oggettive che consentono di ritenere ragionevole ex ante (cioè sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione) che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà. Devono quindi sussistere, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che le circostanze o gli eventi futuri cui fa riferimento l'informazione verranno ad esistere o che si verificheranno. Non sono sufficienti rumors o mere congetture prive di qualsiasi concretezza.

Può avere carattere preciso anche:

- (i) un'informazione non completa (per esempio, il progetto di avvicinamento alla società *target* tramite un'OPA può essere considerato un'informazione di carattere preciso anche se l'offerente non ha ancora deciso il prezzo dell'OPA),
- (ii) un'informazione riferita a situazioni alternative (per esempio, il fatto che l'emittente non abbia ancora deciso su quale di due società lanciare un'OPA non implica necessariamente che tale informazione non abbia carattere preciso), o
- (iii) un'informazione relativa ad una tappa intermedia di un processo prolungato (ad esempio, nel caso di OPA, il fatto che alla fine del processo l'offerta non venga lanciata non implica che il progetto di avvicinamento alla società *target* non possa costituire di per sé un'informazione di carattere preciso).

B) E' sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

Tale condizione è soddisfatta quale che sia il senso (aumento o diminuzione) in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo, e ricorre quando è probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato, ad esempio, quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa.

Potrebbe avere carattere preciso un'informazione relativa ad un evento di cui non sia ancora chiaro l'impatto che produrrà sui prezzi delle azioni della Società ma di cui è chiaro l'impatto che avrà sulla volatilità (la variazione della volatilità ha, infatti, un impatto diretto sul prezzo degli strumenti finanziari derivati).

Criteri per l'individuazione della condizione iv).

Il carattere materiale di un'informazione ricorre quando un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe tale informazione come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

L'investitore ragionevole basa le proprie decisioni sulle informazioni pubblicamente già disponibili e considera:

- l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'Emittente;
- il rilievo dell'informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo dello strumento finanziario;
- l'attendibilità della fonte di informazione;
- ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.).

La valutazione della materialità di un'informazione (i.e. del suo probabile effetto significativo sui prezzi) va condotta caso per caso, sulla base di un'analisi *ex ante*, tenendo di regola in considerazione i seguenti criteri (necessariamente indicativi e non esaustivi):

- i. se il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari (anche derivati) della Società;
- ii. se precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è *price sensitive*;
- iii. se la Società ha già trattato informazioni simili come privilegiate;
- iv. le presumibili reazioni dei *media* o della stampa all'annuncio dell'informazione;
- v. l'impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari;
- vi. la dimensione dell'operazione sottostante all'informazione;
- vii. l'impatto sul *core business* della Società o sulle informazioni già rese pubbliche;
- viii. il rilievo dell'informazione per il settore;

- ix. l'inserimento dell'informazione nella congiuntura economica;
- x. lo stato di sviluppo dell'operazione sottostante l'informazione, avuto anche riguardo al coinvolgimento di più unità organizzative aziendali, al conferimento di incarichi a consulenti esterni o alla richiesta di finanziamenti esterni;
- xi. se il progetto sottostante all'informazione è frutto di indicazioni provenienti dal *top management* (c.d. processo *top-down*).

Informazioni rilevanti per il Gruppo Tod's.

Al fine di agevolare l'individuazione delle Informazioni Privilegiate e adempiere con tempestività agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate, la Società ha individuato le seguenti 20 categorie di **Informazioni Rilevanti**, che riguardano tipi di informazioni che possono, in un secondo anche prossimo momento, assumere natura privilegiata:

- 1) informazioni relative all'andamento della gestione della Società e del Gruppo Tod's (incluse quelle riguardanti l'andamento dei singoli *brand*), sia di natura previsionale sia di natura consuntiva (inclusi i dati economico-finanziari e contabili destinati ad essere riportati nelle relazioni finanziarie periodiche o nelle comunicazioni al pubblico);
- 2) informazioni relative a svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- 3) informazioni relative alle attività della società di revisione (incluse quelle riguardanti la rinuncia all'incarico o il rilascio di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero di una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio);
- 4) informazioni relative all'ingresso in (o all'uscita da) mercati o settori di *business*;
- 5) informazioni relative a operazioni su beni immateriali (brevetti, licenze, invenzioni, diritti, ecc.);
- 6) informazioni relative all'acquisto o alla vendita di partecipazioni o altre attività rilevanti per il Gruppo Tod's;
- 7) informazioni relative a operazioni straordinarie di acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- 8) informazioni relative a operazioni sul capitale della Società;
- 9) informazioni relative all'emissione di strumenti finanziari da parte della Società e alla definizione/modifica delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;

- 10) informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari della Società (incluse le operazioni su azioni proprie);
- 11) informazioni relative a ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- 12) informazioni relative alla composizione del *management*, incluse quelle relative a dimissioni e nomine di amministratori e/o sindaci della Società o a cambiamenti nel personale strategico;
- 13) informazioni relative a cambiamenti negli assetti proprietari;
- 14) informazioni relative a piani di incentivazione del *management*;
- 15) informazioni relative a *policy* di distribuzione di dividendi;
- 16) informazioni relative alla revoca di affidamenti bancari;
- 17) informazioni relative alle controversie legali che possono avere un impatto rilevante sui risultati della Società o del Gruppo;
- 18) informazioni relative a procedure concorsuali riguardanti la Società;
- 19) informazioni relative all'insolvenza di importanti debitori;
- 20) informazioni relative al ricevimento/annullamento di ordini importanti.

Le Informazioni Rilevanti costituiscono informazioni aziendali riservate.

Al fine di presidiare la segretezza delle Informazioni Rilevanti e monitorarne la circolazione, la Società ha istituito il “**Registro delle Informazioni Rilevanti**”, nel quale sono indicate per ciascuna categoria di Informazioni Rilevanti (se del caso suddivisibile in sottocategorie) le funzioni aziendali e le persone fisiche che hanno tipicamente accesso (o hanno diritto di avere accesso) alle informazioni della categoria (o, se del caso, della sottocategoria).

Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro delle Informazioni Rilevanti è il Presidente, che si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari.

Il Responsabile dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari curerà in particolare:
- l'iscrizione nel Registro delle Informazioni Rilevanti delle persone che hanno tipicamente accesso (o hanno diritto di avere accesso) alle informazioni della categoria, anche sulla base delle informazioni acquisite dai seguenti soggetti: Direttore Amministrazione, Finanza; Responsabile Ufficio Legale; Responsabile Controllo di Gestione; Direttore Risorse Umane; General Manager di Brand; Investor Relations Manager; Responsabile Information Technology (IT); Responsabile della funzione di *Internal Audit*;

- l'invio (anche tramite *e-mail* o PEC) a ciascuna persona iscritta nel Registro delle Informazioni Rilevanti delle comunicazioni relative all'avvenuta iscrizione nel Registro delle Informazioni Rilevanti e/o ad ogni aggiornamento e/o alla cancellazione, nonché agli obblighi di riservatezza derivanti dall'aver accesso a Informazioni Rilevanti della Società. La presa d'atto da parte delle persone iscritte nel Registro delle Informazioni Rilevanti può avvenire anche esclusivamente attraverso strumenti elettronici (ad esempio, *e-mail*), fermo restando l'obbligo per ogni persona iscritta di fornire i dati necessari per la corretta compilazione del Registro delle Informazioni Rilevanti;

- la tenuta del Registro delle Informazioni Rilevanti su formato elettronico, in modo da garantire l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti per un periodo di almeno 5 anni; il Responsabile dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari invierà il *file* in formato elettronico sul quale è tenuto il Registro delle Informazioni Rilevanti ad un indirizzo PEC della Società, a propria discrezione con periodicità di regola mensile o in occasione di ogni aggiornamento.

Potranno accedere al Registro delle Informazioni Rilevanti tutti i soggetti che hanno diritto di accedere al Registro delle Informazioni Privilegiate, nonché ogni ulteriore soggetto a ciò autorizzato dal Presidente e/o dal Responsabile dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari.

* * *

Comunicazione all'esterno delle informazioni regolamentate e delle Informazioni Privilegiate

Si rende noto e si dispone che la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni regolamentate riguardanti la Società ed il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni riservate in genere ed ancor più alle Informazioni Privilegiate, sia regolata dalla seguente procedura interna:

1. i comunicati stampa e i documenti attinenti alla cosiddetta informazione periodica (bilancio, relazione semestrale, ecc.) e quelli relativi ad operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e vengono diffusi nel rispetto delle norme, europee e nazionali, anche regolamentari, di volta in volta vigenti;

2. negli altri casi, la gestione dell'informativa al pubblico è curata, anche disgiuntamente tra loro, dal Presidente o dal Vice Presidente; ad essi spetterà anche – sempre in via disgiunta tra loro – la valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di “*disclosure*”;
3. la gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari ed operatori del mercato è primariamente affidata al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, i quali potranno avvalersi del supporto del responsabile dell'Investor Relation. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì incaricare ulteriori Amministratori per la gestione delle relazioni con gli investitori istituzionali e con gli altri azionisti;
4. gli Amministratori, i Sindaci, il responsabile dell'*Investor Relation* e tutti i dipendenti in genere delle società del Gruppo Tod's sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le Informazioni Rilevanti e quelle “*price sensitive*” acquisiti nello svolgimento dei loro compiti (se non già resi pubblici nelle prescritte forme) ed a rispettare la procedura dettata per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni. I menzionati soggetti sono altresì tenuti a segnalare prontamente al Presidente o al Vice Presidente, ovvero – ove del caso – al proprio referente immediatamente superiore a livello gerarchico (e così via, sino a che l'informazione giunga al Presidente o al Vice Presidente), ciascuna Informazione Rilevante e ciascuna Informazione Privilegiata o ritenuta potenzialmente tale;
5. nel rispetto della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, è possibile comunicare in modo selettivo le Informazioni Privilegiate a soggetti terzi (consulenti, controparti negoziali, banche, Autorità di Vigilanza, società di gestione dei mercati, ecc.) quando tale comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o in adempimento di un obbligo normativo, e tali soggetti terzi siano tenuti ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutaria o contrattuale). I soggetti a cui siano comunicate le Informazioni Privilegiate devono comunque essere tempestivamente iscritti nel registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate a cura del Responsabile del registro, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima procedura;

6. è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni su fatti rilevanti, classificabili come “*price sensitive*” che non siano stati inseriti in comunicati stampa o documenti già diffusi al pubblico.

Modalità di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate.

Le informazioni regolamentate, ivi incluse quelle privilegiate, devono essere comunicate al pubblico mediante la loro trasmissione, a cura dell'*Investor Relator* (che potrà avvalersi dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari), al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (c.d. “**SDIR**”) prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob, nel rispetto delle modalità tecniche indicate dal gestore del sistema e nel rispetto dalla normativa di volta in volta applicabile.

Contestualmente alla loro diffusione al pubblico le informazioni regolamentate devono essere trasmesse, a cura dell'*Investor Relator* (che potrà avvalersi dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari), al meccanismo di stoccaggio prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio e nel rispetto dalla normativa di volta in volta applicabile. Le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob.

Gli obblighi previsti nel precedente paragrafo si considerano adempiuti nel caso di utilizzo, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, di uno SDIR che svolga per conto della Società il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento prevedibile, l'*Investor Relator* (anche avvalendosi dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari) cura la predisposizione di una bozza di comunicato, assicurando che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte.

Quando l'informativa *price sensitive* deve essere diffusa durante lo svolgimento delle contrattazioni, viene dato preavviso alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.A. almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

Le informazioni regolamentate devono inoltre essere pubblicate sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro

diffusione e ivi resteranno disponibili per almeno i cinque anni successivi, o per il diverso periodo richiesto dalla normativa di volta in volta vigente (es. dieci anni per le relazioni finanziarie annuali e semestrali).

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. di esecuzione UE n. 1055/2016 il sito internet della Società soddisfa i seguenti requisiti:

- (a) consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente;
- (b) consente agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
- (c) assicura che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

La Società pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR e del meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale, e l'indirizzo internet di quest'ultimo.

Ritardo nella divulgazione di Informazioni Privilegiate.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società – con decisione assunta congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, e in particolare:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni (nel seguito le “**Condizioni**”).

Nel caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico, a norma dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione UE n. 1055/2016 la Società utilizza uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

(a) data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

(b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:

a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;

b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni;

c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata nel rispetto delle Condizioni e la Società abbia evidenza che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata

ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società notifica tale ritardo all'Autorità di Vigilanza, fornendo le informazioni indicate all'art. 4 par. 3 del Regolamento di esecuzione UE 2016/1055 immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico e, in ogni caso, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 114, comma 3 del TUF, in caso di successiva richiesta della Consob, la Società fornisce altresì la documentazione comprovante l'osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 17, par. 4 del MAR, nonché dalle relative norme tecniche di attuazione, con le modalità, condizioni e tempistiche previste dalla normativa di volta in volta vigente.

Alla data di approvazione della presente Procedura l'obbligo di notificazione alla Consob è adempiuto inviando le informazioni di seguito riportate (nonché quelle richieste dalla normativa di volta in volta applicabile) all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione":

- (a) identità della Società: ragione sociale completa;
- (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione nella Società;
- (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Sondaggi di mercato.

La Società – con decisione assunta congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, "sondaggi di mercato",

che consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

Più in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del MAR e dalla relativa normativa di attuazione, prima di effettuare un sondaggio di mercato, l'Emittente dovrà esaminare se il sondaggio di mercato comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate. La Società registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Essa fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'Autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. La Società, quando comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora la Società che comunica le informazioni rispetti le disposizioni del presente paragrafo.

In conformità con quanto previsto dal Reg. Delegato UE n. 960/2016, ai fini del sondaggio di mercato le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei sondaggi di mercato per telefono, ove la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) abbia accesso a linee telefoniche registrate e la persona che riceve il sondaggio di mercato ha espresso il consenso alla registrazione della conversazione, vanno utilizzate linee telefoniche registrate.

Le persone che lavorano per la Società (o per il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) utilizzano per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dalla Società (o dal terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio).

La Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) stabilisce l'insieme *standard* di informazioni, da comunicare a tutte le persone che ricevono il sondaggio, prima di effettuare il sondaggio.

Ai sensi dell'art. 11, par. 5 del MAR, la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio), prima di effettuare la comunicazione:

- (a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;
- (b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- (c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- (d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Se la Società ritiene che il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del MAR (secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se

è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);

(e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;

(f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del MAR, sopra riportati;

(g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del MAR, e la risposta alla richiesta;

(h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che la Società considera Informazioni Privilegiate.

Se la Società ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

(a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;

(b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;

(c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;

(d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del MAR (secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se

è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);

(e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta;

(f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.

La Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) assicura che ad ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato.

Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione della Società, quest'ultima (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) non appena possibile informa di conseguenza ciascuna persona che le ha ricevute, fornendo le seguenti informazioni:

(a) l'identità della Società (o del terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) che comunica le informazioni;

(b) l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato;

(c) la data e l'ora del sondaggio di mercato;

(d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;

(e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

Ai sensi dell'art. 11, par. 5 del MAR, la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) della menzionata norma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione.

Per ogni sondaggio di mercato la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) redige un elenco contenente le seguenti informazioni:

- (a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato;
- (b) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato;
- (c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato.

La Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) redige l'elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. La Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali.

La Società (e, ove del caso, il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) conserva gli elenchi, le comunicazioni e le registrazioni di cui al presente paragrafo in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dal Reg. di esecuzione UE n. 959/2016 e dal Reg. Delegato UE n. 960/2016, per un periodo di almeno cinque anni, e le trasmette all'Autorità competente su richiesta di quest'ultima.

Le persone competenti a ricevere sondaggi di mercato per la Società sono, in via disgiunta tra loro, il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale. Qualsiasi altro soggetto che riceva l'invito a partecipare ad un sondaggio di mercato ai sensi dell'art. 11 del MAR per conto della Società è tenuto a informare immediatamente uno dei soggetti competenti a ricevere il sondaggio per la Società, comunicando al soggetto che effettua il sondaggio la propria incompetenza e le persone designate per ricevere il sondaggio per conto della Società.

La persona competente che riceve il sondaggio di mercato per conto della Società – anche avvalendosi, se del caso, del supporto del Responsabile dell'Ufficio *Governance e Affari Societari* – presidia la riservatezza delle informazioni *price sensitive* ricevute nel corso del sondaggio di mercato con le modalità di volta in volta ritenute più efficienti.